

Ns. Rif.: 38/18/VD

Milano, 24 gennaio 2018

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "FINTECH"

Convocazione riunione del 1 febbraio 2018

Verbale della riunione del 19 gennaio 2018

Si comunica la convocazione della riunione del Gruppo di lavoro in oggetto per **giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 11.00** presso la sede di Assifact in Via Cerva 9 . Milano, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione verbale della riunione precedente;
2. esame dell'attività dei soggetti fintech e regolamentazione applicabile;
3. varie ed eventuali.

Si prega di confermare la partecipazione.

Si trasmette, inoltre, il verbale della riunione del 19 gennaio 2018. Si prega di inviare eventuali commenti / osservazioni **entro mercoledì 31 gennaio p.v.**

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:		e p.c.:
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano GUALLA Mario GUSTATO	Massimiliano BELINGHERI (**)
BANCA IFIS	Francesca TREVISANATO	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE
BANCA SISTEMA	Salvatore MARRONE	Fausto GALMARINI Marco POMPEO
CREDEMFACTOR	Patrizia CALZA Federico RUGGIERO	Luciano BRAGLIA
EMIL-RO FACTOR	Vittorio GIUSTINIANI (*)	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Dario GRECO	Gianluigi RIVA
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO	Emiliano VERNIERO
MEDIOCREDITO ITALIANO	Caterina MAIOLINO Giovanni SALVESTRINI	Teresio TESTA Stefano CAPELLARI
SACE FCT	Carlo SENZANI Cristina SIRONI	Paolo ALFIERI
SG FACTORING	Domenico GALLUZZO Inna LAZURKO	Carlo MESCIERI
UBI FACTOR	Stefano CARUGATI Rossana RONGO	Sergio PASSONI

(*) Coordinatore della Commissione Legale

(**) Presidente della Commissione Legale

Verbale riunione del Gruppo di lavoro

Fintech

Data e luogo

19 gennaio 2018, h. 11.00 presso Assifact, via Cerva 9 Milano.

Ordine del giorno

1. Insediamento e nomina del Coordinatore
2. Avvio e progettazione dei lavori
3. Varie ed eventuali

Presenti

Cfr. Foglio presenze allegato

Verbale

1. Insediamento e nomina del Coordinatore

Diego Tavecchia illustra gli obiettivi del Gruppo di lavoro, che dovrà esaminare il contesto in cui operano le nuove tecnologie ed i nuovi modelli di business da queste introdotte, con specifico focus sulle applicazioni nel settore dell'invoice finance, ed evidenziarne le eventuali criticità sia sotto il profilo degli effetti giuridici che sotto il profilo della regolamentazione oggettiva e soggettiva applicabile.

Il lavoro, che risponde ad una indicazione proveniente dal Consiglio di Assifact, si inserisce in un più ampio filone di ricerca che l'Associazione ha avviato sul tema e prevede un ciclo di incontri che terminerà, idealmente, in marzo con il rilascio di un documento associativo di approfondimento degli argomenti menzionati. Tale documento confluirà in un rapporto sul fintech, che conterrà anche gli esiti di una ricerca congiunta Assifact – Politecnico di Milano in ordine ai diversi modelli di business fintech.

Il Gdl procede quindi a nominare il proprio Coordinatore. È nominato all'unanimità Vittorio Giustiniani.

2. Avvio e progettazione dei lavori

Il Coordinatore procede ad illustrare la nota da lui elaborata in materia di fintech e attività di factoring, evidenziando la rilevanza del fenomeno e le tematiche che si pongono con particolare enfasi sugli aspetti di merito creditizio, sottolineando che per tali soggetti esiste il rischio concreto che i volumi prevalgano sulla valutazione dei rischi (peraltro spesso totalmente automatizzata), e sull'aspetto regolamentare, che potrebbe generare squilibri di concorrenza nel settore ove ai nuovi attori non fosse applicata un coerente regolamentazione.

Diego Tavecchia fornisce una rappresentazione semplificata (e ancora in via di sviluppo) dello stato dell'arte delle applicazioni fintech nel factoring. Allo stato, è possibile affermare che il fintech nel settore del factoring è, per la quasi totalità dei casi, afferente alla predisposizione di piattaforme digitali per agevolare o intermediare la cessione del credito.

Dalla discussione emerge quanto segue:

- Le questioni di natura giuridica che si pongono dal fintech possono essere classificate:
 - Sotto il profilo soggettivo, se e quale regolamentazione andrebbe applicata agli operatori
 - Sotto il profilo oggettivo, le tematiche riguardano:
 - Dematerializzazione dei documenti
 - Digitalizzazione e automazione dei processi attraverso l'uso delle nuove tecnologie
- Dal punto di vista regolamentare, si ritiene in generale che un soggetto fintech che procede ad acquistare i crediti commerciali in proprio, dovrebbe essere iscritto all'albo degli intermediari in virtù della riserva di attività (salvo che sia collegato a un Gruppo per cui non occorre essere iscritto se acquista solo da fornitori del Gruppo). Dall'altro lato, un soggetto tecnologico che svolge meramente la funzione di mettere in contatto il cedente e un investitore (tipicamente istituzionale o a sua volta banca / intermediario), pare svolgere una attività di mediazione creditizia e pertanto dovrebbe in linea di principio essere iscritto al competente albo tenuto dall'OAM. Tali riflessioni hanno in ogni caso carattere generale e preliminare e andranno confrontate con gli effettivi modelli di business di tali soggetti.
- Sotto tale profilo, la Banca d'Italia e la BCE hanno sottolineato l'importanza che tali soggetti, a parità di attività, siano assoggettati alla medesima regolamentazione. Si rileva la costituzione di una associazione professionistica denominata Assofintech, la quale richiede una normativa peculiare e di favore per il fintech. Tale associazione, peraltro, non pare ad oggi includere allo stato alcuno dei soggetti fintech operanti nel finanziamento del capitale circolante.
- In generale, sotto il profilo regolamentare si ritiene necessario trovare il confine fra la mera messa a disposizione di un servizio tecnologico, l'attività di mediazione e l'offerta di un prodotto finanziario. Il chiarimento dei ruoli appare cruciale.
- Con riferimento alla dematerializzazione dei documenti, si segnala che alcuni associati hanno ormai adottato formule di sottoscrizione dei contratti e di scambio della corrispondenza con il cliente interamente dematerializzate. In particolare si pone la questione dell'antiriciclaggio e dell'identificazione. Una possibile soluzione, da approfondire, potrebbe essere lo svolgimento da parte del medesimo soggetto che fornisce il servizio di firma digitale. Per i soggetti fintech, si avanza il dubbio che possano essere esclusi dall'ambito della disciplina antiriciclaggio in quanto non esplicitamente menzionati fra i destinatari anche se tale assunto sarebbe in aperto contrasto con le finalità e obiettivi della normativa.
- Con riferimento alle nuove tecnologie, si rileva che le applicazioni fintech ipotizzate a supporto delle piattaforme digitali riguardano:
 - Sistemi di scoring / rating e delibera automatica basati sull'elaborazione di "big data"
 - Utilizzo di "blockchain" per velocizzare e certificare lo scambio di informazioni
- Riguardo all'utilizzo dei big data, si pongono presumibilmente questioni di tutela della privacy del cliente e della trasparenza. L'automazione di processi di delibera creditizia per il tramite di modelli non validati e algoritmi non trasparenti può rappresentare un elemento di attenzione. Si ritiene possano materializzarsi rischi di frode elevati e difficilmente presidiabili.

- La tecnologia blockchain consente interessanti applicazioni nel caso del factoring, agevolando lo scambio di informazioni (immutabili una volta immesse) fra i soggetti della rete, siano esse finalizzate a rapporti di reverse factoring (es. approvazione e riconoscimento fatture da parte del debitore), ovvero in termini più ampi finalizzate a costituire un registro di cessioni per ridurre il rischio di frodi. Si pongono in ogni caso questioni di apertura della rete, eventuale utilizzo di smart contracts per automatizzare le azioni fra i soggetti, nonché, dal punto di vista prettamente civilistico, gli eventuali effetti del mancato aggiornamento delle informazioni, la validità legale delle stesse e l'opponibilità ai terzi (es. soggetti esterni alla catena).

Il Gdl concorda di separare i temi e affrontarli ciascuno in una delle prossime riunioni, indicativamente:

1 febbraio 2018 ore 11.00: esame dell'attività dei soggetti fintech e regolamentazione applicabile

21 febbraio 2018 ore 11.00: dematerializzazione della documentazione nelle piattaforme digitali

9 marzo 2018 ore 11.00: nuove tecnologie per l'automazione dei processi (big data e blockchain) e profili giuridici

Si valuta la possibilità che alcuni membri propongano una nota di approfondimento in materia di dematerializzazione dei documenti inerenti il rapporto di factoring. Ove fosse possibile approvarla a distanza, si ripenserà la scansione degli argomenti in agenda di cui sopra.

Per la prossima riunione, Diego Tavecchia chiederà al Politecnico di Milano informazioni preliminari sulla mappatura dei modelli di business fintech associati al factoring per favorire la discussione e trasmetterà, in ogni caso, la documentazione relativa alle consultazioni e posizioni delle istituzioni internazionali in merito alla regolamentazione di tali soggetti.

3. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle 13.00.

Follow up

- Recuperare e distribuire semilavorato riguardo allo stato di avanzamento della ricerca fintech
- Trasmettere al gdl documentazione disponibile su regolamentazione nel settore fintech
- Raccogliere disponibilità per eventuale nota di approfondimento su dematerializzazione dei documenti nelle piattaforme digitali

Allegati

1. Foglio presenze
2. Nota "Fintech - Innovazione e impatti delle tecnologie nel sistema bancario e finanziario", a cura di Vittorio Giustiniani
3. Prospetto su factoring e fintech

RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "FINTECH"

19 gennaio 2018, ore 11.00

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che vi sono stati messi a disposizione precedentemente al momento delle nomine e comunque in occasione della riunione.

Ogni partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le suestese indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust.

Con la firma del "foglio presenze" e la partecipazione alla riunione si esprime l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

PRESENZE

Membri:

BANCA FARMAFACTORING

Massimiliano GUALLA

BANCA IFIS

Mario GUSTATO

BANCA SISTEMA

Francesca TREVISANATO

CREDEMFACTOR

Salvatore MARRONE

EMIL-RO FACTOR

Patrizia CALZA

EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION

Federico RUGGIERO

GE CAPITAL FUNDING SERVICES


Vittorio GIUSTINIANI

MEDIOCREDITO ITALIANO

Emiliano VERNIERO

Caterina MAIOLINO

Giovanni SALVESTRINI





SACE FCT

Arianna MASIELLO

Cristina SIRONI

UBI FACTOR

Stefano CARUGATI

Rossana RONGO

ASSIFACT

Nicoletta BURINI

Valeria FUMAROLA

Diego TAVECCHIA

Arianna Masiello
Sironi

Rossana Rongo

Diego Tavecchia



Fintech

Innovazione e impatti delle tecnologie nel sistema bancario e finanziario

A cura di Vittorio Giustiniani, Coordinatore Commissione Legale

L'ingresso delle imprese FinTech nel panorama bancario e finanziario, factoring compreso, apre scenari e riflessioni per specifiche tematiche che riguardano tali soggetti che si caratterizzano non solo per le innovazioni ma anche per alcuni profili di criticità e di regolamentazione.

Preventivamente all'analisi dei riflessi in ambito factoring si riepilogano gli aspetti rilevanti che in gran parte sono comuni sia alle banche che alle società finanziarie.

Le banche e gli intermediari finanziari sono stati sempre tra i protagonisti nell'innovazione tecnologica in parte perché la loro adozione ha consentito di aumentare la qualità e quantità dei servizi offerti e in parte perché con nuovi strumenti si è sviluppato un migliore sistema di gestione dei rischi e, infine, si è resa più rapida ed efficiente la gestione dei pagamenti.

Uno specifico studio ha evidenziato che negli anni dal 1989 al 2000 l'investimento in tecnologie ha consentito un aumento della produttività totale tra 1,3% e 1,8% all'anno.

Negli ultimi anni si è assistito ad un evento particolare e, precisamente, l'ingresso nel mercato dei servizi finanziari di società che, grazie ad una diminuzione dei costi di investimenti in capitale IT ed alla potenzialità della rete internet e dei dati da questa messa a disposizione, offrono servizi di pagamento, di investimento, di consulenza e di finanziamento ad alta densità tecnologica a prezzi competitivi.

Queste imprese sono note come FINTECH.¹

I servizi a cui può applicarsi la tecnofinanza sono sostanzialmente quelle della finanza tradizionale, delle transazioni e pagamenti, dell'intermediazione finanziaria, della gestione del rischio finanziario e delle valute elettroniche.

¹ Non vi è consenso sulla nozione di FinTech anche se con tale termine si suole indicare la fornitura di servizi e prodotti finanziari tramite avanzate tecnologie dell'informatica (ICT). Una nuova industria finanziaria che applica la tecnologia per migliorare le attività finanziarie.

Le Banche, sempre attente ai profili di *information and communication technology* (ICT) grazie alle potenzialità dell'ICT, hanno potuto ampliare la gamma dei servizi offerti, con innovazione nella gestione dei rischi e nella revisione dei propri canali distributivi.

Dall'altro lato, però, l'ingresso delle imprese FinTech nel panorama del sistema finanziario ha alterato equilibri e modalità di funzionamento radicate in questo settore per effetto di una semplicità e rapidità di utilizzo dei dati, una maggiore velocità nell'erogazione dei prestiti, una capacità di valutare il merito di credito in tempi rapidissimi utilizzando le banche dati disponibili in rete.

Tali caratteristiche hanno consentito il sorgere di piattaforme on-line – FinTech o *lending-based crowdfunding* (LBC) - che facilitano l'accesso al credito e la sua erogazione, e tramite le quali le famiglie e le PMI possono ricevere finanziamenti da una moltitudine di investitori.

Ad oggi società quali Google, Apple, Android, Samsung, Microsoft, Amazon sono molto proiettate nel mercato dei servizi di pagamento, mentre le altre aree di intervento delle banche non risentono ancora l'impatto delle imprese FinTech anche se l'ambito di intervento di queste ultime si sta estendendo ai servizi di finanziamento, di pagamento, di investimento e di consulenza, il tutto a prezzi competitivi.

A propria volta le banche stanno accelerando il processo tecnologico e digitalizzazione nei servizi bancari per le famiglie, i servizi e-banking comporteranno una radicale trasformazione degli sportelli sul territorio, così come interventi sono già stati svolti in tema di gestione della identità elettronica, della consulenza finanziaria e dei servizi alla clientela automatizzati,

Ma, come è stato sottolineato dagli studiosi della materia, le imprese FinTech per alcuni profili di innovazione tecnologica sono "avanti" rispetto alle banche e colmeranno rapidamente il gap esistente da cui una forte accelerazione del sistema bancario nel processi di innovazione al fine della maggiore efficienza del sistema finanziario, con un miglioramento dei servizi prestati, una riduzione dei costi per i soggetti che ricorrono al credito ma anche per le stesse banche, benefici per le famiglie e per le imprese che potranno usufruire di una differenziazione delle fonti di finanziamento .

Peraltro l'interesse delle banche per le imprese FinTech ha comportato studi per potenziali operazioni di acquisizioni di tali imprese. Gli istituti spagnoli sono tra i più propensi a tali aggregazioni e la BBVA ha già eseguito alcune acquisizioni nel corso degli anni. Mentre in altri Paesi si vedono le imprese FinTech come degli alleati delle banche per le soluzioni innovative che possono portare al mercato e di cui anche le banche potranno usufruire.²

In India lo stesso governo sta sostenendo la diffusione di strumenti tecnologici che potrebbe comportare il loro utilizzo da parte di un potenziale di milioni di utenti.

Sotto altro profilo si evidenzia come strumenti quali Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay che sono stati sicuri innovatori nel panorama dei servizi di pagamento, non hanno avuto il potenziale di innescare una modifica nel sistema banca e anche se Apple Pay registra un incremento di 1 milione di utenti al giorno (dati Tim Cook) non sono noti i dati delle performance economiche della piattaforma.

² In Italia si sta delineando un orientamento di collaborazione tra banche e imprese FinTech considerato il numero di queste imprese.

Le innovazioni apportate dalle imprese FinTech

Le imprese Fintech grazie all'utilizzo dei sistemi informativi, hanno portato innovazioni nel panorama finanziario e tra queste si segnalano:

- l'ampliamento della gamma di servizi offerti, nonché una maggiore semplicità nell'accesso al credito;
- una diversificazione dei soggetti finanziatori riducendo la dipendenza del credito dal sistema bancario;
- una maggiore velocità e snellezza nelle operazioni di elaborazione dei dati: il cloud-computing consente di archiviare ed analizzare grandi quantità di informazioni utilizzando, a domanda, e quindi senza doversi acquistare, elaboratori e senza sostenere i costi (da cui il risparmio dei costi). La rete permette, inoltre, lo scambio dei dati in tempi rapidissimi senza necessità di reti dedicate e ciò consente di elaborare il rilevante numero di informazioni codificate dalle imprese (digitalizzazione) è dalla economia (i c.d. big-data);
- innovazioni nel sistema valutazione delle richieste di finanziamento, del merito di credito e delle fasi di erogazione del credito con riduzione dei tempi di riposta;
- gestione automatizzata dei flussi dei pagamenti;
- una riduzione dei costi dei servizi e dei finanziamenti che sino ad oggi sono stati a beneficio delle banche (per i minori costi di struttura sia per investimenti in IT che per l'assenza di una rete di sportelli e minori risorse persone fisiche);
- l'impiego di ingenti risorse da parte dei investitori (singoli investitori, società di gestione patrimoniale, investitori istituzionali) che possono diversificare le proprie forme di investimento.

Criticità del mondo FinTech

L'ingresso delle imprese FinTech nel panorama finanziario non è però esente da rischi o pericoli che concernono principalmente i seguenti aspetti:

- l'elaborazione e la conservazione dei dati,
- la trasmissione dei dati e la loro disponibilità,
- le valutazioni del merito di credito,
- esigenza di una tutela dei risparmiatori.
- i rischi di mancata trasparenza e correttezza nelle operazioni
- rischi di concessione di credito a soggetti non aventi un adeguato merito di credito;
- rischio di stabilità finanziaria
- i profili antiriciclaggio;
- rischi di interruzione tecnologica.

Le imprese FinTech hanno accesso ad una pluralità di dati e di fonti da cui attingere tali dati: (a) le piattaforme raccolgono le domande di prestito, (b) i soggetti richiedenti forniscono un notevole flusso di dati che viene elaborato elettronicamente, (c) le imprese FinTech elaborano i dati (identità, reddito per le famiglie, bilanci per le società) e concedono i prestiti in maniera automatizzata sulla base di parametri (rating) che individuano la capacità di restituzione del prestito.

Gli investitori, inoltre, possono finanziare anche una minima parte del finanziamento richiesto, gestiscono i flussi dei pagamenti (direttamente o tramite terze società), utilizzano processi esclusivamente informatici e standardizzati, con una remunerazione costituita da una commissione proporzionale all'importo da erogare.

Il grado di accuratezza delle indagini varia da piattaforma a piattaforma e da giurisdizione a giurisdizione; inoltre le piattaforme si distinguono anche per la qualità e quantità delle informazioni che utilizzano per il merito di credito della clientela (anche se quasi tutte ricorrono alle banche dati per avere la storia creditizia dei potenziali debitori a cui aggiungono i dati recuperabili tramite internet, dai social-media o dalle società che esercitano il commercio *on-line*).

Non tutte le imprese FinTech operano allo stesso modo in quanto ve ne sono alcune che erogano credito solo a soggetti con l'elevato rating ed altre che concedono credito anche a soggetti marginali e in questo ultimo caso, l'accesso al credito in maniera semplificato può comportare rischi di distorsione a livello di sistema

In ordine al rischio di stabilità finanziaria, è stato sottolineato che una allocazione del risparmio in misura meno efficiente di quella accordata oggi dalle banche rischia di minare tale stabilità finanziaria, infatti: (i) possono essere finanziati soggetti non meritevoli di ricevere un finanziamento, (ii) le piattaforme non assumendo il rischio di credito potrebbero non avere un sufficiente incentivo a selezionare la clientela (ciò soprattutto se è connesso all'esigenza di aumentare i volumi finanziati; il loro guadagno è dato dalle commissioni che aumentano se aumentano i volumi intermediati), (iii) i modelli di rating non sono validati e non sono stati collaudati da un tempo sufficientemente lungo tale da dare certezza ai parametri utilizzati e non si sa come si potrebbero comportare in un periodo di inversione del ciclo economico sfavorevole con crescita delle insolvenze, (iv) una scarsa qualità del credito potrebbe comportare una instabilità finanziaria (rapida crescita dell'indebitamento dei soggetti finanziati).

Un particolare aspetto ricorre laddove le piattaforme operano con banche che, però, non compaiono (c.d. ombra), in tal caso vi è il pericolo di un cumulo rischi non presidiati.

I clienti e gli investitori corrono il rischio di non essere informati in modo corretto e trasparente: molti soggetti finanziati hanno difficoltà a capire le clausole contrattuali e ad eseguire i confronti tra le varie offerte delle diverse piattaforme, così come degli effettivi rischi che si vanno ad assumere

Vi è, inoltre, il rischio connesso all'utilizzo di tecnologie: l'interruzione della tecnologia può comportare l'interruzione del servizio.

Non va dimenticato, infine, il rispetto delle norme antiriciclaggio. Come è stato sottolineato, il rilevante volume delle operazioni intermedie richiede il massimo rispetto delle norme antiriciclaggio.³

Profili di regolamentazione per le FinTech

³ Relativamente ai volumi sviluppati da piattaforme tecnologiche, la Cina nel 2015 ha intermediato volumi per circa 66 miliardi di dollari; negli USA si è registrato un volume di 10 miliardi di dollari in ambito credito al consumo ma le stime di Goldman Sachs le innalza, nel breve periodo, a 285 mld di dollari; nel Regno Unito i prestiti sono stati di 2,7 mld di sterline e di 300 milioni di sterline a fronte della cessione di fatture. (dati: il lending-based crowdfunding di Marcello Bofondi)

Avuto riguardo alla realtà delle imprese FinTech si è posto il problema della loro regolamentazione considerato che da una espressa disciplina si potrebbero mitigare i rischi o criticità sopra esposte, anche se una eccessiva regolamentazione potrebbe comportare l'arresto della innovazione tecnologica nel settore finanziario.

Ad oggi solo pochi paesi hanno una espressa regolamentazione specifica quali Francia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, USA, mentre in Italia manca una regolamentazione ad hoc.

La BCE⁴ ha emanato linee guida per la verifica delle richieste di licenza bancaria provenienti dal mondo FinTech. Tali linee chiariscono che ai soggetti FinTech si applicano le medesime regole o criteri previsti per le strutture tradizionali, per porre tutti i soggetti regolati sullo stesso piano.

La stessa Banca d'Italia⁵ ha ribadito che "va garantita la parità di condizioni tra operatori tradizionali e nuovi operatori per stimolare una concorrenza sana, basata sul principio secondo cui a rischi uguali si applicano norme anch'esse uguali. In questo quadro una regolamentazione ad hoc per le imprese FinTech non risponderebbe a criteri di efficacia"

Così come viene richiesta uno stretto coordinamento fra autorità nazionali ed estere per creare regole comuni considerato anche la caratteristica di attività *cross-border*, così da avere criteri omogeni di disciplina.

La BCE, inoltre, ha segnalato alcuni rischi specifici delle banche FinTech evidenziando un maggior fabbisogno di capitale per fronteggiare eventuali presunte maggiori potenziali perdite e un maggior fabbisogno di liquidità. Inoltre le banche FinTech risentono di una minor fedeltà del cliente rispetto a un cliente di una banca tradizionale, in quanto il primo può spostare più facilmente i propri risparmi on-line.

Anche in questa ottica si innestano le previsioni di eventuali fondi di garanzia o di polizze a tutela dei risparmiatori/investitori con massimali diversificati a seconda del grado di appropriatezza esperito dai gestori delle singole piattaforme⁶.

Dall'altro lato Assofintech (associazione del settore FinTech) ha evidenziato che "i criteri utilizzati dalla BCE sono ispirati all'analisi di rischi di una banca tradizionale e lontani dai modelli che si stanno affermando nel mondo FinTech caratterizzati più ai servizi", auspicando regole nuove "senza appiattire i modelli di business delle FinTech a una evoluzione informatica di una banca tradizionale".

Ma i profili di regolamentazione potranno concorrere alla disciplina anche dell'intervento finanziario svolto e ciò sia in termini di legislazione applicabile che di competenza territoriale in ipotesi di controversie.

Considerato che le imprese FinTech possono offrire servizi *cross-border* quale è la legislazione applicabile al singolo intervento? Quella del Paese della Impresa FinTech, o quella del paese in opera l'impresa FinTech o, ancora quella della Paese dove opera il soggetto finanziato?

⁴ Guide to assessments of fintech credit institution licence applications.

⁵ L'innovazione digitale nell'industria finanziaria italiana (Fabio Panetta Vice Dir.Gen. Banca d'Italia).

⁶ I primi interventi di regolamentazione delle piattaforme crowdfunding, anche se concernenti il solo equity crowdfunding è avvenuto da parte della Consob e con alcuni interventi normativi d.l. 179/2012 quale strumento per favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet. Da cui l'indicazione dei requisiti che devono avere tali società, la iscrizione in una sezione speciale del registro imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Mentre nel caso di controversia che dovesse insorgere con il Cliente finanziato quale è il foro competente?

Ai suddetti quesiti potrebbe trovare risposta la clausola sul *forum shopping* ma il tutto dovrà avvenire nel rispetto delle normative dei singoli Paesi considerate, altresì, le specifiche legislazioni previste per determinati settori, si pensi al credito al consumo in Italia.

La richiesta di regolamentazione è stata auspicata anche in considerazione dei rischi sopra menzionati: “i rischi comunque non devono essere sottovalutati soprattutto quelli della stabilità finanziaria che possono essere mitigati da regole che limitino l’espansione del credito ai debitori più rischiosi ed assicurino la capacità di assorbire le perdite da parte degli investitori”⁷

Da ultimo la stessa ABI ha auspicato un “*level playing field*”, ossia una parità di condizioni per le imprese FinTech che entrano nel mondo bancario finanziario sulla base del principio “stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa vigilanza”⁸.

Factoring

In ambito factoring si rinvencono tutti gli elementi in termini di innovazione, rischi e di regolamentazione sopra riportati a cui se ne aggiungono alcuni specifici connesse alla particolarità del factoring.

Le imprese FinTech operanti in tema di acquisto di crediti, ad oggi, si sono caratterizzate per la offerta di servizi finanziari ed esistono già alcune piattaforme tecnologiche dove si offre l’acquisto di crediti contro il pagamento di una commissione a sconto sul valore nominale del prezzo (anche con modalità di acquisto a titolo definitivo del credito), ma ponendo requisiti di accesso in termini di (i) volumi sviluppati della impresa richiedente, (ii) merito di credito sempre riferito al cedente, (iii) taglio minimo e massimo delle fatture da cedere.

Ve ne sono altre che offrono l’acquisto di crediti ad un prezzo derivante da un’asta competitiva (riprendendo modalità operative proprie delle originarie LBC dove si offriva un finanziamento ma il tasso veniva determinato da un’asta tra più offerenti).

Un’altra ancora opera solo per l’acquisto di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e per importi non inferiori ad una soglia predefinita.

E non è escluso che ve ne possano essere altre che intervengano con diverse modalità operative.

Tutte queste piattaforme pubblicizzano come fattore distintivo i principi della semplicità, velocità, flessibilità e costi contenuti. Ossia gli elementi che caratterizzano l’attività delle imprese FinTech e sopra menzionati.

Relativamente ai profili di semplicità e di celerità nella formalizzazione dell’intervento, tutte le Società di factoring già da tempo si sono attrezzate per ridurre i tempi di valutazione, delibera e di perfezionamento del singolo intervento, anche se deve essere sottolineata la maggiore complessità degli interventi svolti dalle società di factoring.

⁷ Marcello Bonfondi: sopra citato

⁸ Giovanni Sabatini, D.G. ABI

Sempre ai fini della regolamentazione, da parte ABI, è stato evidenziato come il 40% delle imprese FinTech non è soggetta ad alcuna regolamentazione e un 8% che non si riesce a inserire neppure in un’area grigia.

Per gli aspetti operativi, invece, tutte le imprese prese a riferimento, operano con l'acquisto di singoli crediti, con interventi c.d. spot non è richiesta, pertanto, la canalizzazione di interi portafogli o di cessione di tutti i crediti vantati verso singoli clienti.

Tali aspetti consentono di evidenziare che le suddette modalità privilegiano l'aspetto finanziario da parte delle imprese FinTech ma non è escluso una futura evoluzione di tali modalità operative.

Non è dato comprendere, invece, se nell'intervento svolto dalle imprese FinTech vi sia anche la componente di gestione del credito che caratterizza le società di factoring: la gestione avviene in maniera prettamente tecnologica e limitandola all'inoltro di preavvisi di scadenza e solleciti di pagamento post scadenza? o è del tutto assente? o è stata esternalizzata?

Al suddetto quesito è collegato un altro aspetto di rilevanza: le imprese FinTech acquistato il credito lo tengono nel loro portafoglio o lo cedono a terzi? o viene ceduto l'intero contratto? In quest'ultimo caso il cedente si troverebbe come controparte un terzo soggetto (non sappiamo infatti se tra le clausole contrattuali fatte sottoscrivere vi sia anche una accettazione preventiva della cessione del contratto).

Così come non si conosce quale possa essere la gestione del credito nelle fasi di patologia: la valenza prettamente informatica delle imprese FinTech fa sì che alla scadenza del credito questo sia immediatamente attivato per il recupero coattivo? e in quel contesto verranno gestite anche le eventuali richieste di proroga, di dilazione, di piani di rateizzazione?

Un aspetto rilevante attiene al profilo di regolamentazione delle imprese FinTech operante in ambito factoring: ad oggi vi sono società che sono iscritte all'albo unico e società non iscritte all'albo unico in quanto operanti come captive e limitatamente ai rapporti con le imprese aventi rapporto con la casa madre.

Ma escluso tale ultimo ambito per l'operatività in ambito finanziario occorre l'iscrizione all'albo unico ex art 106 TUB, non esiste un terzo *genus*.

Ai summenzionati modelli di business non convenzionali si aggiunge peraltro la possibilità di intervenire sui modelli esistenti o convenzionali attraverso nuove tecnologie (es. blockchain) che, se adottate e supportate da opportuni interventi normativi, potrebbero incrementare l'efficienza e la rapidità di utilizzo in un rapporto di smobilizzo dei crediti commerciali.

Appare quindi necessario affrontare il tema dell'efficacia giuridica e dell'opponibilità ai terzi dei fatti avvenuti nell'ambito di una blockchain, che vanno ad inserirsi in un contesto di regole nazionali e internazionali già piuttosto complesso.

Fintech e Invoice finance

Una proposta di classificazione delle iniziative e conseguenti temi giuridici

